Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Martedì, 1° ottobre 1929 - Anno VII** — **Numero 228**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato son in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30 — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomine di Accademici d'Italia.

Sua Maestà il Re, con decreti del 27 settembre 1929-VII, su proposta di S. E. il Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, e in seguito alle designazioni per terne fatte dalla Reale Accademia d'Italia, ha nominato Accademici d'Italia:

Per la classe delle scienze morali e storiche:
Anzillotti Dionisio.
Paribeni Roberto.

Per la classe delle scienze fisiche, matematiche e naturali:
Guidi Camillo.
De Blasi Dante.
Dionisi Antonio.

Per la classe delle lettere:
Tucci Giuseppe.
Novaro Angiolo Silvio.
Farinelli Arturo.

Per la classe delle arti:
Bazzani Cesare.
Tito Ettore.

Inoltre, con decreti Reali dello stesso giorno, su proposta di S. E. il Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, si è proceduto alla nomina dei vice presidenti della Reale Accademia d'Italia e dei segretari delle singole classi dell'Accademia stessa.

Sono stati nominati vice presidenti:
Bonfante Pietro, per la classe delle scienze morali e storiche;
Vallauri Gian Carlo, per la classe delle scienze fisiche, matematiche e naturali;
Formichi Carlo, per la classe delle lettere;
Sartorio Giulio Aristide, per la classe delle arti.

Sono stati nominati segretari:
Orestano Francesco, per la classe delle scienze morali e storiche;
Fermi Enrico, per la classe delle scienze fisiche, matematiche e naturali;
Marinetti Filippo Tommaso, per la classe delle lettere;
Piacentini Marcello, per la classe delle arti.

(5216)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2309.**

REGIO DECRETO 16 agosto 1929, n. **1655.**

Estensione alla Banca popolare di Novara dell'autorizzazione di cui all'art. 32, comma 1°, del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, riguardante finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, col quale è data facoltà di determinare, mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, gli istituti ai quali viene estesa l'autorizzazione a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti le somme occorrenti per la costruzione delle case dell'Istituto nazionale suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'autorizzazione di cui all'art. 32, comma primo, del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, riguardante finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, è estesa alla Banca popolare di Novara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 170. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2310.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. **1657**.

Inclusione dell'abitato di Termoli, in provincia di Campobasso, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Termoli, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 172. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2311.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1929, n. **1658**.

Provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti i Regi decreti 15 ottobre 1925, n. 1911, e 4 febbraio 1926, n. 370, sul servizio chimico militare;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi a sistemare il personale tecnico addetto al servizio chimico militare ed al servizio tecnico d'artiglieria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale tecnico civile per il servizio chimico militare comprende:

a) specialisti tecnici chimici (gruppo A);
b) capitecnici chimici (gruppo B).

Art. 2.

L'organico degli specialisti tecnici chimici è il seguente:

Grado	Numero dei posti
6° Chimici capi	2
7° Chimici superiori	5
8° Chimici	7
9° Chimici aggiunti	10
Totale	24 (*a*)

(*a*) Dei quali uno o due ingegneri industriali chimici.

Art. 3.

L'organico dei capitecnici chimici è il seguente:

Grado	Numero dei posti
8° Capitecnici chimici principali	2
9° Primi capitecnici chimici	4
10° Capitecnici chimici 11° Capitecnici chimici aggiunti	14
Totale	20

Art. 4.

Per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo scientifico degli studi, delle ricerche e delle esperienze in materia chimica, la direzione del servizio chimico militare è autorizzata ad avvalersi in modo continuativo dell'opera di un esperto, da scegliersi tra i laureati in chimica, in fisica o in ingegneria chimica, che si siano specialmente distinti, sia nell'insegnamento, sia nell'industria.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la guerra, da emanarsi d'accordo con il Ministro per le finanze.

Col decreto medesimo sarà determinata la durata dell'incarico, la facoltà di rinnovo con il consenso delle parti e l'ammontare degli emolumenti.

Art. 5.

I posti di chimici aggiunti sono conferiti in seguito a concorso per esami e per titoli a coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico, ovvero di laurea in chimica o di ingegnere chimico conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909, entro il 31 dicembre 1925.

Art. 6.

I posti di capitecnici chimici aggiunti sono conferiti, in seguito a concorso per esami e per titoli, a coloro che siano provvisti di diploma di perito chimico conferito dai Regi istituti industriali, oppure da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici, o di titoli di studi chimici superiori.

Art. 7.

L'età massima prescritta per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 5 e 6 è di 35 anni, limite elevabile ad anni 40 per gli ex combattenti, e, comunque, superabile di tanti anni di servizio utile a pensione, o riscattabile a tal fine, quanti ne siano stati resi allo Stato dai concorrenti.

Nessun limite massimo d'età è prescritto per l'ammissione ai concorsi di coloro che siano impiegati di ruolo dello Stato.

I candidati, che per due volte non abbiano conseguito la idoneità negli esami di concorso per l'ammissione nei ruoli del personale civile dei chimici militari, non sono ammessi ad ulteriori concorsi per posti dei rispettivi ruoli.

Art. 8.

Ai concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono applicabili le disposizioni degli articoli 16, penultimo comma, 17 e 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, nonchè tutte le altre emanate a favore degli ex combattenti in genere e degli invalidi di guerra in specie.

Nel formare la graduatoria dei vincitori del concorso, si terrà conto, oltre che dei diritti preferenziali di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, specialmente dei servizi chimici prestati presso laboratori ed opifici chimici dello Stato o dell'industria privata, delle pubblicazioni e degli studi speciali compiuti in materia, nonchè della conoscenza di lingue estere, oltre quelle che fossero comprese nel programma degli esami di concorso.

Saranno inoltre preferiti, a parità di merito, i concorrenti coniugati e fra questi gli aventi figli.

Art. 9.

Quando il Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra debba decidere su provvedimenti riguardanti il personale dei chimici, indicati nel precedente articolo 1, interverranno alle adunanze, con voto deliberativo, limitatamente ai provvedimenti stessi, il direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria per il personale addetto a tale servizio, e il direttore del centro chimico militare, per il personale da lui dipendente.

Art. 10.

Al personale dei chimici, per il periodo durante il quale sia addetto al maneggio di sostanze tossiche, potrà essere assegnato un compenso speciale, del quale la misura e le modalità di distribuzione saranno determinate di concerto fra il Ministero della guerra e quello delle finanze.

Art. 11.

I sette dottori in chimica, che attualmente fanno parte del ruolo di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato col Regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, verranno, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, trasferiti nel nuovo ruolo degli specialisti tecnici chimici (gruppo A), col grado di chimici o di chimici aggiunti, secondo che rivestano il grado 8° o 9°, conservando la loro anzianità e la rispettiva posizione nel ruolo.

I tre capitecnici di artiglieria e genio specializzati in chimica, che attualmente fanno parte del ruolo di cui all'articolo 23 del citato testo unico, verranno, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, trasferiti nel nuovo ruolo dei capitecnici chimici (gruppo B), conservando il grado medesimo che attualmente rivestono, nonchè la loro anzianità e la rispettiva posizione nel ruolo.

Art. 12.

Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministero della guerra potrà provvedere, mediante concorsi interni per titoli ed esami, alla sistemazione in ruolo del personale straordinario o comunque denominato che, essendo stato assunto in servizio anteriormente al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, trovisi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, addetto per servizio chimico alla direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria e ai dipendenti stabilimenti, ovvero al servizio chimico militare, da almeno sei mesi, ne faccia domanda, e risulti in possesso dei titoli di studio prescritti per il ruolo cui aspira.

Fra gli specialisti tecnici chimici potrà essere ammesso anche il personale femminile che sia in tale servizio e si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.

Potranno pure essere ammessi, a domanda, ai suddetti concorsi interni, purchè in possesso dei titoli di studio richiesti, gli ufficiali di qualsiasi categoria che, prestando servizio da data anteriore a quella del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, si trovino, alla data di entrata in vigore del presente decreto, addetti al servizio tecnico dell'artiglieria ovvero al servizio chimico militare, con funzioni tecniche, da almeno sei mesi.

Non saranno ammessi ai concorsi di cui al presente articolo i candidati che non siano in possesso degli speciali re-

quisiti fisici, di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 13.

Uno dei posti del grado iniziale del ruolo dei capitecnici chimici potrà essere riservato per essere conferito, prescindendo dal requisito dell'età e dal titolo di studio, al fotografo attualmente in servizio presso l'Amministrazione militare, il quale sarà collocato nel ruolo dopo coloro che avranno superato il concorso di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Per l'assegnazione dei posti, che, dopo data applicazione agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto, risulteranno ancora disponibili nei due ruoli, sarà provveduto man mano che le effettive necessità del servizio lo impongano, mediante i concorsi di cui ai precedenti articoli 5 e 6, nel limite dei posti complessivamente assegnati a ciascun ruolo.

Art. 15.

Con l'attuazione del presente decreto restano soppressi gli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e viene diminuito di cinque capitecnici il ruolo organico dei capitecnici di artiglieria e genio (gruppo B) di cui all'art. 23 del medesimo testo unico.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 178. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2312.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1659.

Istituzione di un Tribunale sciaraitico superiore in Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013, e particolarmente l'art. 57;

Visto l'ordinamento giudiziario della Tripolitania e della Cirenaica approvato col R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497, e particolarmente gli articoli 39, 40 e 41;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, sentito il Governatore della Tripolitania e della Cirenaica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito un Tribunale sciaraitico superiore con sede a Tripoli e con giurisdizione sui territori della Tripolitania e della Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 174. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2313.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1660.

Istituzione di un Tribunale rabbinico a Bengasi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013, e particolarmente l'art. 57;

Visto l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica approvato col R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497, e particolarmente l'art. 43;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, udito il Governatore della Cirenaica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito in Cirenaica un Tribunale rabbinico, con sede a Bengasi e giurisdizione su tutta la Colonia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 175. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2314.

REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. 1630.

Contributi dovuti dai Comuni delle provincie di Genova, Imperia, Savona e Spezia, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° gennaio 1929 nei Comuni delle provincie di Genova, Imperia, Savona e Spezia: elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Genova, Imperia, Savona e Spezia deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 146. — MANCINI.

***ELENCO** delle somme che i sottoindicati Comuni devono versare annualmente alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera b, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933.*

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: In totale
	I. — PROVINCIA DI GENOVA.			
1	Arenzano	11	800	8,800
2	Avegno	5	»	4,000
3	Bargagli	11	»	8,800
4	Bogliasco Pieve	8	»	6,400
5	Borzonasca	13	»	10,400
6	Busalla	10	»	8,000
7	Campo Ligure	11	»	8,800
8	Carasco	5	»	4,000
9	Casarza Ligure	5	»	4,000
10	Casella	3	»	2,400
11	Castiglione Chiavarese	7	»	5,600
12	Cicagna	6	»	4,800
13	Cogorno	7	»	5,600
14	Coreglia Ligure	2	»	1,600
15	Crocefieschi	2	»	1,600
16	Davagna	12	»	9,600
17	Fascia	2	»	1,600
18	Favale di Malvaro	3	»	2,400
19	Fontanigorda	5	»	4,000
20	Gorreto	3	»	2,400
21	Isola del Cantone	9	»	7,200
22	Lorsica	4	»	3,200
23	Lumarzo	11	»	8,800
24	Masone	11	»	8,800
25	Mele	9	»	7,200
26	Mezzanego	5	»	4,000
27	Mignanego	6	»	4,800
28	Moconesi	6	»	4,800
29	Moneglia	7	»	5,600
30	Montoggio	11	»	8,800
31	Ne	11	»	8,800
32	Neirone	8	»	6,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	in totale
33	Orero	2	800	1,600
34	Portofino	2	»	1,600
35	Propata	3	»	2,400
36	Rapallo	25	»	20,000
37	Recco	12	»	9,600
38	Rezzoaglio	11	»	8,800
39	Ronco Scrivia	13	»	10,400
40	Rondanina	2	»	1,600
41	Rossiglione	11	»	8,800
42	Rovegno	7	»	5,600
43	San Colombano Certenoli	9	»	7,200
44	San Rufino	2	»	1,600
45	Sant'Olcese	12	»	9,600
46	Santo Stefano d'Aveto	6	»	4,800
47	Serra Riccò	12	»	9,600
48	Sestri Levante	35	»	28,000
49	Sori	11	»	8,800
50	Torriglia	14	»	11,200
51	Tribogna	3	»	2,400
52	Uscio	7	»	5,600
53	Valbrevenna	8	»	6,400
54	Vobbia	6	»	4,800
	Totali per la provincia di Genova	442		353,600

II. — PROVINCIA DI IMPERIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	in totale
1	Airole	2	800	1,600
2	Apricale	3	»	2,400
3	Badalucco	9	»	7,200
4	Bajardo	3	»	2,400
5	Bordighera	14	»	11,200
6	Borghetto di Arroscia	12	»	9,600
7	Borgomaro	10	»	8,000
8	Camporosso	4	»	3,200
9	Caravonica	1	»	800
10	Carpasio	2	»	1,600
11	[illegible] e Calderara	2	»	1,600
12	Castellaro	2	»	1,600
13	Castel Vittorio	2	800	1,600
14	Ceriana	7	»	5,600
15	Cervo	11	»	8,800
16	Cesio	2	»	1,600
17	Chiusanico	4	»	3,200
18	Chiusavecchia	4	»	3,200
19	Cipressa	4	»	3,200
20	Cosio di Arroscia	3	»	2,400
21	Diano Arentino	2	»	1,600
22	Diano Castello	2	»	1,600
23	Diano Marina	7	»	5,600
24	Diano San Pietro	4	»	3,200
25	Dolceacqua	5	»	4,000
26	Dolcedo	6	»	4,800
27	Isolabona	2	»	1,600
28	Mendatica - Montegrosso	3	»	2,400
29	Molini di Triora	9	»	7,200
30	Montalto Ligure	2	»	1,600
31	Olivetta San Michele	2	»	1,600
32	Ospedaletti	8	»	6,400
33	Perinaldo	4	»	3,200
34	Pietrabruna	3	»	2,400
35	Pieve di Teco	11	»	8,800
36	Pigna	6	»	4,800
37	Pontedassio	8	»	6,400
38	Pornassio	5	»	4,000
39	Prelà	4	»	3,200
40	Rezzo	5	»	4,000
41	Riva Santo Stefano	7	»	5,600
42	Rocchetta Nervina	2	»	1,600
43	San Biagio della Cima	4	»	3,200
44	San Lorenzo al Mare	3	»	2,400
45	Taggia	12	»	9,600
46	Triora	6	»	4,800
47	Vallebona	2	»	1,600
48	Vallecrosia	9	»	7,200
49	Vasia	4	»	3,200
50	Ventimiglia	36	»	28,800
51	Vessalico	3	»	2,400
	Totali per la provincia d'Imperia	287		229,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	III. — PROVINCIA DI SAVONA.			
1	Alassio	14	800	11,200
2	Andora	6	»	4,800
3	Arnasco	1	»	800
4	Balestrino	2	»	1,600
5	Bardino Nuovo	1	»	800
6	Bardino Vecchio	1	»	800
7	Bergeggi	2	»	1,600
8	Borghetto Santo Spirito	2	»	1,600
9	Borgio	2	»	1,600
10	Bormida	2	»	1,600
11	Brovida	1	»	800
12	Cairo Montenotte	20	»	16,000
13	Calice Ligure	4	»	3,200
14	Calizzano	10	»	8,000
15	Campochiesa	2	»	1,600
16	Casanova Lerrone	3	»	2,400
17	Castelbianco	2	»	1,600
18	Castelvecchio di Rocca Barbena	3	»	2,400
19	Cengio	9	»	7,200
20	Ceriale	4	»	3,200
21	Cisano sul Neva	2	»	1,600
22	Cosseria	2	»	1,600
23	Dego	7	»	5,600
24	Ellera	3	»	2,400
25	Erli	3	»	2,400
26	Finale Ligure	25	»	20,000
27	Garlenda	2	»	1,600
28	Giustenice	2	»	1,600
29	Giusvalla	3	»	2,400
30	Laigueglia	3	»	2,400
31	Loano	11	»	8,800
32	Magliolo	4	»	3,200
33	Mallare	4	»	3,200
34	Martina Olba	7	»	5,600
35	Massimino	2	»	1,600
36	Millesimo	7	»	5,600
37	Mioglia	2	»	1,600
38	Murialdo	5	»	4,000
39	Nasino	2	»	1,600
40	Noli	7	»	5,600
41	Onzo	2	»	1,600
42	Orco Feglino	3	800	2,400
43	Ortovero	3	»	2,400
44	Osiglia	4	»	3,200
45	Pallaro	3	»	2,400
46	Piana Crixia	4	»	3,200
47	Pietra Ligure	7	»	5,600
48	Plodio	2	»	1,600
49	Pontivrea	3	»	2,400
50	Quiliano	14	»	11,200
51	Rialto	3	»	2,400
52	Roccavignale	4	»	3,200
53	Santa Giulia	3	»	2,400
54	Sassello	13	»	10,400
55	Segno	3	»	2,400
56	Spotorno	5	»	4,000
57	Stella	10	»	8,000
58	Stellanello	5	»	4,000
59	Testico	1	»	800
60	Tiglieto	3	»	2,400
61	Toirano	5	»	4,000
62	Tovo San Giacomo	2	»	1,600
63	Vado Ligure	17	»	13,600
64	Varazzo	26	»	20,800
65	Vellego	3	»	2,400
66	Vendone	3	»	2,400
67	Verezzi	1	»	800
68	Vezzi Portio	2	»	1,600
69	Villanova d'Albenga	3	»	2,400
70	Zuccarello	2	»	1,600
	Totali per la provincia di Savona	353		282,400
	IV. — PROVINCIA DI SPEZIA.			
1	Ameglia	6	800	4,800
2	Arcola	19	»	15,200
3	Beverino	6	»	4,800
4	Bolano	4	»	3,200
5	Bonassola	3	»	2,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
6	Borghetto di Vara	5	800	4,000
7	Brugnato	2	»	1,600
8	Calice al Cornoviglio	8	»	6,400
9	Carro	3	»	2,400
10	Carrodano	3	»	2,400
11	Castelnuovo di Magra	7	»	5,600
12	Deiva	4	»	3,200
13	Follo	9	»	7,200
14	Framura	3	»	2,400
15	Lerici	23	»	18,400
16	Levanto	16	»	12,800
17	Maissana	9	»	7,200
18	Monterosso al Mare	7	»	5,600
19	Ortonovo	7	»	5,600
20	Pignone	2	»	1,600
21	Portovenere	12	»	9,600
22	Riccò del Golfo di Spezia	7	»	5,600
23	Riomaggiore	9	»	7,200
24	Rocchetta di Vara	7	»	5,600
25	Santo Stefano di Magra	7	»	5,600
26	Sarzana	29	»	23,200
27	Sesta Godano	11	»	8,800
28	Varese Ligure	20	»	16,000
29	Vernazza	6	»	4,800
30	Vezzano Ligure	9	»	7,200
31	Zignago	4	»	3,200
	Totali per la provincia di Spezia	267		213,600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **2315.**

REGIO DECRETO 29 agosto 1929, n. **1656.**

Devoluzione del patrimonio della disciolta Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti a favore delle Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, dei bancari, e dei professionisti e degli artisti.

N. 1656. R. decreto 29 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il patrimonio della disciolta Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti viene devoluto a favore delle Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti: dell'agricoltura; dell'industria; del commercio; dei trasporti terrestri e della navigazione interna; dei bancari; dei professionisti e degli artisti.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2316.**

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. **1644.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Ennio Quirino Visconti », in Roma.

N. 1644. R. decreto 9 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Ennio Quirino Visconti », in Roma, viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2317.**

REGIO DECRETO 27 settembre 1929, n. **1663.**

Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono deferite le seguenti attribuzioni già appartenenti al Ministero della economia nazionale:

1° tutti i servizi di competenza della Direzione generale dell'agricoltura;

2° tutti i servizi di competenza del Comando del gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda del demanio forestale;

3° tutti i servizi di competenza della Divisione e dell'Ispettorato tecnico della pesca;

4° tutti i servizi sul credito, di competenza della Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito, salvo quelli indicati nel penultimo comma del presente articolo.

Resta ferma la competenza del Ministero delle corporazioni sulle materie concernenti i contratti agrari e di lavoro

agrario, le Associazioni professionali agrarie e gli Istituti collaterali alle Associazioni stesse, riconosciuti a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle relative norme di attuazione.

Le attribuzioni del Ministero dell'economia nazionale per quanto riguarda il credito edilizio e il credito fondiario sono demandate al Ministero delle finanze.

Sono assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i servizi concernenti le Casse rurali.

Art. 2.

Sono devolute al Ministero delle corporazioni le seguenti attribuzioni, ora spettanti al Ministero dell'economia nazionale:

1° tutti i servizi di competenza della Direzione generale del commercio e della politica economica, salvo quanto è disposto nel capoverso del presente articolo;

2° tutti i servizi di competenza della Direzione generale dell'industria e delle miniere, ad eccezione di quelli contemplati dal n. 3 del precedente articolo e di quelli attinenti agli impianti termo-elettrici, per i quali viene provveduto con separato decreto;

3° tutti i servizi di competenza della Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito, esclusi quelli contemplati dal n. 4 e dal penultimo comma del precedente articolo, nonchè i servizi concernenti la edilizia popolare, per i quali viene provveduto con separato decreto.

Il Ministero dell'agricoltura, d'intesa col Ministero delle corporazioni, esercita, rispetto alle Sezioni agricole e forestali dei Consigli provinciali dell'economia, le attribuzioni che, secondo le disposizioni vigenti, appartengono al Ministero dell'economia nazionale in rapporto alle dette Sezioni, salva la competenza del Ministero delle corporazioni circa le altre Sezioni dei Consigli e quella generale sui Consigli stessi.

Tuttavia, i provvedimenti riguardanti l'ordinamento dei Consigli sono emanati di concerto fra il Ministero delle corporazioni e quello dell'agricoltura.

Art. 3.

Tutti gli organi consultivi, deliberanti ed esecutivi del Ministero dell'economia nazionale passano alla dipendenza, rispettivamente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle corporazioni, a seconda che abbiano per oggetto materia deferita alla competenza dell'uno o dell'altro Ministero.

Il Consiglio superiore dell'economia nazionale è soppresso.

Art. 4.

E' deferita al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle corporazioni, la vigilanza sulle cooperative agrarie costituite da agricoltori o da lavoratori agricoli per l'acquisto dei mezzi di produzione e per la prima trasformazione dei prodotti agrari.

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste è deferita altresì la vigilanza sulla Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia e su tutti gli Enti o Istituti agrari e forestali, sovvenzionati dallo Stato od in cui lo Stato entri come partecipante, che esplichino attività rientranti nelle materie attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tutti i provvedimenti che, pur riguardando servizi e materie di competenza del Ministero delle corporazioni, abbiano per oggetto Istituti od Enti aventi diretta attinenza con la produzione agricola, debbono essere adottati o promossi dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Con decreto del Capo del Governo saranno emanate le ulteriori norme che si ravvisassero necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 195. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2318.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1929, n. **1662**.

Modificazione del regime doganale del bromo e dei prodotti bromici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale del bromo e dei prodotti derivati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero o lettera della tariffa	Denominazioni delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
669	Bromo	Q.le	80	0.5
684	Bromuri metallici.	»	130	0.2
724 *bis*	Bromoformio.	»	150	0.4
	Il dazio sul cloroformio e sul bromoformio si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.			
730	Bromuri di metile, di etile, di metilene e simili	»	150	0.4
	Nota invariata			

Art. 2.

Ogni disposizione esistente nel repertorio della Tariffa doganale contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 27 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 194. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2319.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. 1645.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Ozieri.

N. 1645. R. decreto 9 agosto 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Ozieri viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1929 - Anno VII

DECRETO PREFETTIZIO 21 settembre 1929.
Revoca del decreto prefettizio 14 settembre 1928, n. 3730, concernente la restituzione in forma italiana del cognome del dott. Auer Giuseppe.

N. 4988.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il decreto prefettizio 14 settembre 1928, n. 3730, con il quale il cognome del sig. dott. Auer Giuseppe, figlio di Federico e della Groh Emma, nato a Kaaden il 3 agosto 1885, veniva restituito nella forma italiana di « Ora », ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che, in seguito ai chiarimenti forniti dall'interessato, detto cognome è da ritenersi, nel caso specifico, derivante dalla voce tedesca « Au » e, quindi, non trattandosi di un cognome di origine toponomastica, derivante da luoghi i cui nomi siano stati tradotti in altra lingua o deformati con grafia straniera, non può, nel caso stesso, trovare applicazione l'art. 1 del R. decreto-legge sopracitato;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di far luogo alla revoca dell'innanzi accennato provvedimento prefettizio;

Decreta:

Il decreto prefettizio 14 settembre 1928, n. 3730, è revocato.

Bolzano, addì 21 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: G. B. MARZIALI.

(5204)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 25 settembre 1929 è stato inviato dal Ministro per i lavori pubblici alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1471, concernente la costruzione di una nuova strada fra la Romagna e la Toscana da Santa Sofia a Stia.

(5200)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con lettera in data 27 settembre 1929, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva la convenzione con la Società veneziana di navigazione a vapore, per l'esercizio della linea Italia-Calcutta.

(5201)

Agli effetti della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con lettera in data 27 settembre 1929, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, numero 1583, che reca temporanee maggiori restrizioni alla iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria.

(5202)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di direttore titolare del Regio istituto commerciale di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento della istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, sui provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 19 agosto 1923 registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1923, registro 1 Ministero economia nazionale, foglio 216, con il quale è stata approvata la pianta organica del personale del Regio istituto commerciale di Roma;

Ritenuto opportuno di non coprire il posto di direttore del Regio istituto commerciale di Roma mediante trasferimento ma di bandire apposito concorso;

Considerato che nelle Regie scuole medie commerciali si consegue la nomina a titolare stabile dopo due anni di esperimento come titolare in prova;

Decreta:

E' aperto il concorso al posto di direttore titolare del Regio istituto commerciale di Roma, senza l'obbligo di insegnamento.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice può, se lo creda necessario, sottoporre i concorrenti ad un colloquio.

Possono presentare domanda per parteciparvi i direttori titolari dei Regi istituti e delle Regie scuole commerciali e gli insegnanti titolari dei Regi istituti commerciali che, da almeno quattro anni, abbiano conseguito la conferma stabile.

Gli insegnanti titolari dei Regi istituti commerciali delle Provincie redente possono partecipare al concorso purchè abbiano conseguito da almeno sei anni la nomina ad insegnante effettivo.

Al concorso non sono ammesse le donne e coloro che non siano forniti di laurea di università o di altro istituto superiore.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) la domanda di ammissione in carta da bollo da L. 3 corredata dal diploma di laurea, dalla ricevuta del pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 (1) fatto al Regio istituto commerciale di Roma e dal cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti. I concorrenti possono inoltre inviare tutti gli altri titoli, comprese le pubblicazioni che ritengano opportuno di presentare nel loro interesse. Di tutti i documenti e pubblicazioni che presentano debbono fare un elenco in carta libera in duplice copia ed allegarlo alla domanda di ammissione al concorso.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o mutilati di guerra o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice abbia iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso, qualora non sia già direttore titolare stabile, sarà nominato per un biennio in esperimento.

Al vincitore spetta lo stipendio iniziale annuo di L. 19,900 oltre l'indennità per servizio attivo di L. 6250.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(1) Il pagamento della tassa di L. 60 è abrogato in applicazione del R. decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363.

(5217)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 19 agosto 1929-VII, in Venezia, Lido Grand Hôtel des Bains, provincia di Venezia, venne attivata una agenzia telegrafica.

(5125)

Si comunica che il giorno 14 agosto 1929-VII, venne attivata l'agenzia telegrafica in Roma, presso la Direzione centrale Opera nazionale Dopolavoro.

(5126)

Si comunica che il giorno 24 agosto 1929-VII, venne attivato il servizio telegrafico nell'agenzia postale di Cameri-Aeroporto Gabardini (provincia di Novara).

(5127)

Si comunica che il giorno 2 settembre 1929-VII, in Bologna, Hôtel Majestic Baglioni, provincia di Bologna, è stata attivata una agenzia telegrafica.

(5129)

Soppressione di servizio fonotelegrafico e attivazione di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 5 settembre 1929-VII, è stato soppresso il servizio fonotelegrafico e attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, con orario limitato di giorno.

(5128)

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 9 settembre 1929-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Giammoro, in provincia di Messina, con orario limitato di giorno.

(5130)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 204.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 settembre 1929 - Anno VII

Francia	74.90	Belgrado	33.65
Svizzera	368.50	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.701	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.09
Spagna	232.92	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.66	Svezia	5.123
Berlino (Marco oro)	4.553	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.09
Praga	56.65		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	67.30
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	49.325
New York	19.10	Consolidato 5 %	78.15
Dollaro Canadese	18.92	Obbligazioni Venezie	
Oro	368.54	3.50 %	70.87

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio per la bonifica del lago di Varano in provincia di Foggia.

Con R. decreto 26 luglio 1929, registrato dalla Corte dei conti il 2 settembre successivo al registro 14, foglio 130, è stato costituito il Consorzio per la bonifica del lago di Varano in provincia di Foggia e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori: on. Tommaso Ventrella, dott. cav. Domenico Di Brina, cav. Pasquale Sanzone, prof. comm. Bernardo Vincenti, dott. cav. uff. Michele Polignone.

(5124)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.